

Padova, 08/10/2021

Ricevuta

Protocollo generale



Numero di protocollo: 2021 - 0090914 / U

Del: 08/10/2021

Destinatario: Regione del Veneto Area Tutela e Sicurezza del Territorio U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUUV

Indirizzo: , **Città:** , **CAP:**

Oggetto: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n.6 normativa zone produttive al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda (TV) osservazioni al Rapporto Ambientale Preliminare

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: DTV - Dip. Prov. di Treviso

Smistato a: DTV - UO Controlli Ambientali

L'impiegato addetto
VENTURINO ALESSANDRA
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

Dipartimento Provinciale di Treviso
Unità Organizzativa Controlli Ambientali

Prot. vedi file segnatura xml allegato

Class. X.10.01

Regione del Veneto
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

e p.c. Comune di Salgareda
comune.salgareda.tv@pecveneto.it

e p.c. Provincia di Treviso
Servizio Urbanistica Pianificazione Territoriale e SITI
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n.6 normativa “zone produttive” al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda (TV) – osservazioni al Rapporto Ambientale Preliminare

Con riferimento alla richiesta della Regione del Veneto Prot. N. 405381 del 15/09/2021 (Prot. ARPAV N. 83240 del 16/09/2021) si trasmette in allegato la relazione contenente le osservazioni sul Rapporto Ambientale Preliminare elaborate dalle varie strutture di ARPAV che hanno contribuito. Per quanto riguarda eventuali ulteriori procedimenti relativi all'intervento in oggetto si rimanda alle Autorità competenti.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Controlli Ambientali
Dr.ssa Elena Dell'Andrea

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Elena Dell'Andrea
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Anna Matuozzo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

Dipartimento Provinciale di Treviso
Unità Organizzativa Controlli Ambientali

Prot. 0090914 del 08/10/2021

Prot. vedi file segnatura xml allegato

Class. X.10.01

Regione del Veneto
Area Tutela e Sicurezza del Territorio
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it

e p.c. Comune di Salgareda
comune.salgareda.tv@pecveneto.it

e p.c. Provincia di Treviso
Servizio Urbanistica Pianificazione Territoriale e SITI
protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante n.6 normativa "zone produttive" al Piano degli Interventi del Comune di Salgareda (TV) – osservazioni al Rapporto Ambientale Preliminare

Con riferimento alla richiesta della Regione del Veneto Prot. N. 405381 del 15/09/2021 (Prot. ARPAV N. 83240 del 16/09/2021) si trasmette in allegato la relazione contenente le osservazioni sul Rapporto Ambientale Preliminare elaborate dalle varie strutture di ARPAV che hanno contribuito. Per quanto riguarda eventuali ulteriori procedimenti relativi all'intervento in oggetto si rimanda alle Autorità competenti.

Distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile
U.O. Controlli Ambientali
Dr.ssa Elena Dell'Andrea

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Elena Dell'Andrea
Responsabile dell'istruttoria: Ing. Anna Matuozzo

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia l'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV

Osservazioni al Rapporto Ambientale Preliminare

A pag.6 del Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) si riporta che **una ditta con istanza specifica** ha richiesto di approntare *“una variante normativa puntuale al PI che introduca la possibilità per l'Amministrazione, (...) di assentire all'interno delle zone industriali presenti nel territorio comunale, in deroga all'ordinaria disciplina dell'altezza dell'edificazione produttiva, la realizzazione di strutture edilizie ad alta connotazione tecnologica, quali il magazzino verticale automatizzato di cui sopra”*.

L'Amministrazione avrebbe quindi ritenuto di creare un **“meccanismo normativo rivolto non solo ad una specifica attività economica ma esteso ad un determinato ambito territoriale destinato alle attività produttive (ZTIO n.4.1 e 4.2), che consenta la sopraelevazione di una parte limitata dei fabbricati produttivi fino al raggiungimento dell'altezza massima di 30 ml”** con destinazione d'uso ammessa esclusivamente per **magazzini e depositi automatizzati/robotizzati**.

Non è chiaro il motivo per cui a seguito di istanza specifica per un magazzino automatizzato scaturisca la scelta di estendere questa esigenza agli ambiti territoriali destinati alle attività produttive (ZTIO n.4.1 e 4.2) di Salgareda e della frazione di Campo di Pietra. La proposta di variante non è supportata da una trattazione approfondita e circostanziata dello stato di fatto, non sono illustrati gli scenari attuali, quelli futuri risultano indefiniti e non è fornito un confronto tra i due. A titolo esemplificativo manca una descrizione della tipologia di aziende presenti nelle due zone industriali, né è argomentata l'esigenza effettiva di più magazzini automatici, per analogia, per realtà industriali che potrebbero essere differenti tra loro. Non è indicato **quali e quanti magazzini potrebbero essere realizzati** e di conseguenza quanti e quali edifici sarebbero suscettibili di sopraelevazione, non sono fornite informazioni utili per gli aspetti ambientali circa le tipologie di magazzini, le merci che potrebbero essere movimentate e depositate, la tipologia di dotazioni tecnologiche e di automazione e rispettive caratteristiche, in particolare in relazione a possibili rumori, vibrazioni generabili, eventuali scarti/rifiuti, eventuali aumenti di traffico indotto in relazione all'aumento della logistica.

Si evidenzia di porre attenzione circa la fattibilità di eseguire ampliamenti per addizioni progressive successive e di tener conto della consistenza delle dimensioni finali dei complessi produttivi e del conseguente impatto cumulativo.

Non è specificato in modo chiaro se possano esserci ricadute ambientali sulle aree residenziali. Si fa presente che sarebbe opportuno preventivamente in sede di pianificazione evitare scelte che possano generare commistioni tra funzioni residenziali e produttive/commerciali con conseguenti potenziali incompatibilità.

In merito alle **“caratteristiche territoriali”** si evidenzia che parte degli ambiti di variante ricadono in **zona di tutela idrografica principale e in aree esondabili o a ristagno idrico, la soggiacenza della falda è minima e compresa fra 0 e -2,00 m dal piano campagna e i terreni risultano, per una porzione, idonei a condizione di tipo b) e per l'altra idonei a condizione di tipo c).**

Come riportato nel RAP i terreni idonei a condizione di tipo b) sono **“contraddistinti da scadenti proprietà geotecniche del sottosuolo (argille), talora a rischio esondazione” e “nel caso (...) di interventi su edifici esistenti che modifichino quantitativamente e qualitativamente la distribuzione dei carichi sul terreno, all'interno di queste aree, dovranno essere svolte indagini geologiche, geotecniche e idrogeologiche che permettano di determinare in modo preciso la situazione idrogeologica e la caratterizzazione geotecnica dei terreni di fondazione.”**

Per i terreni idonei a condizione di tipo c) **“le scadenti caratteristiche geotecniche complessive del tipo b)**

sono **aggravate dalle particolari condizioni morfologiche** causate da un'altimetria che le caratterizza come **aree depresse intercluse**" e "valgono pertanto tutte le disposizioni previste per il tipo b)".

Si evidenzia che sarebbe auspicabile stabilire preventivamente se i suoli siano idonei per l'attuazione della proposta di variante, mentre non sono fornite indicazioni circa la fattibilità di sopraelevare edifici fino a 30 m su terreni con scarse proprietà geotecniche e idrauliche, né circa l'idoneità delle opere di fondazione e non si accenna a valutazioni su eventuali effetti sinergici dipendenti dal numero di interventi di quel tipo realizzabili. Andrebbero inoltre indicate le potenziali interferenze ambientali relativamente alla falda e alle acque sotterranee. Si ricordano inoltre le fasce di rispetto dei corpi idrici di cui all'art.41 della L.R. 11/2004 e le fasce di pertinenza disciplinate dall'art.17 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA).

Si fa presente che non è indicato se l'esigenza di dotazione di magazzini comporti incrementi di produzione e mancano elementi per una valutazione degli impatti ambientali specifici.

Si forniscono nel seguito a titolo esemplificativo alcune considerazioni.

In merito alla matrice "aria" si ricorda, come riportato nel RAP, che il territorio di Salgareda è stato oggetto di indagini specifiche circa le emissioni in atmosfera nell'area sottostante rispetto alla fonte di pressione industriale, a seguito di problematiche segnalate, con particolare attenzione per i composti odorigeni. Non è specificato l'eventuale nuovo quadro delle emissioni in atmosfera puntuali e diffuse e del traffico indotto soprattutto di mezzi pesanti (numero mezzi, classe euro, modalità di alimentazione) e la conseguente stima delle emissioni generabili.

Al fine di non precludere la possibilità futura di rispettare i riferimenti normativi per la qualità dell'aria in coerenza con il Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, si dovrà tenere conto dei possibili impatti cumulativi.

Per quanto attiene al quadro di riferimento programmatico, si segnala:

con Deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016, il Consiglio Regionale Veneto ha approvato l'aggiornamento del Piano di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera. I documenti di Piano sono consultabili (e scaricabili) sul sito della Regione Veneto, all'indirizzo:

<http://bur.regione.veneto.it/BurVServices/pubblica/DettaglioDcr.aspx?id=322037>

Si invita a consultare, in particolare, il capitolo relativo alle azioni programmate nel periodo 2013 – 2020, dove sono descritte le nuove linee programmatiche di intervento della Regione Veneto;

di tenere conto della Procedura di Infrazione n. 2014/2147 della Commissione Europea per il superamento dei valori limite per il particolato PM10 e del conseguente provvedimento della Corte di Giustizia europea (Sentenza del 10 novembre 2020) che ha condannato l'Italia per aver superato in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017 incluso, i valori limite giornaliero e annuale fissati per il parametro PM10. Nella Regione del Veneto, tra le zone interessate dalla procedura di infrazione per il superamento del valore limite giornaliero del PM10, ci sono le zone IT0508, IT0509, IT0510, IT0511, IT0512, IT0513, IT0514. Il comune di Salgareda è soggetto alla procedura di infrazione;

per quanto concerne la situazione di criticità del PM10, la DGRV n. 836 del 6 giugno 2017, relativa all'Accordo di Bacino Padano, e le DGRV n. 238 del 2 marzo 2021 e n. 1089 del 9 agosto 2021, concernenti una serie di azioni straordinarie integrative alle misure previste dall'Accordo di Bacino Padano e dal PRTRA.

In merito alla matrice "acque" si evidenzia che gli insediamenti che comportano la produzione di reflui civili hanno la necessità di avere a disposizione i sottoservizi di fognatura e depurazione. In merito agli obblighi di collettamento e depurazione si ricorda che i principali riferimenti normativi sono contenuti

nel D.Lgs. 152/2006 e nelle NTA del PTA. Non è indicato il fabbisogno idrico, le eventuali fonti di approvvigionamento. In merito ad eventuale produzione di reflui di processo, caratteristiche quali-quantitative, modalità di gestione e recapiti finali si ricorda che i principali riferimenti normativi sono rappresentati dal D.Lgs. 152/2006 e dalle NTA del PTA.

In merito al **rumore** si richiama quanto previsto dalla Legge quadro sull'inquinamento acustico n.447/95 e dalle linee guida Arpav in materia (v. www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/agenti-fisici/rumore/documentazione-di-impatto-acustico);

In merito all'**inquinamento luminoso** si richiama quanto previsto dalla L.R. 17/09, in particolare relativamente ai progetti illuminotecnici, e i criteri per la redazione della documentazione tecnica progettuale disponibili sul sito internet di Arpav all'indirizzo:
www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo/criteri-e-linee-guida-1.

Per la matrice **energia** si evidenzia l'opportunità di assicurare elevate prestazioni ambientali degli edifici, incentivare il risparmio energetico e l'uso di fonti rinnovabili.

Per la matrice **rifiuti** secondo i principi dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale prima di realizzare nuovi interventi con consumo di risorse, dovrebbe essere verificata e valutata la possibilità di recuperare e riutilizzare edifici esistenti compromessi o in stato di abbandono. Non si accenna a incremento di produzione e modalità di gestione di rifiuti speciali e da imballaggi. Secondo i principi dell'economia circolare si ricorda l'importanza dei circuiti virtuosi per il riutilizzo di beni, scarti e imballaggi e di tener conto inoltre delle indicazioni dell'UE sui principi dell'eco-produzione e delle tecniche che mirano all'aumento della vita media dei prodotti e ne facilitano la riparazione, nell'ottica di limitare "lo spreco" di risorse e la produzione di rifiuti.

Impatti cumulativi

Non è riportata una vera e propria analisi cumulativa degli impatti in particolare relativamente al traffico, alle emissioni in atmosfera, al rumore.

Suolo

La variante n. 6 al PI del comune di Salgareda, introduce una serie di modifiche normative, riguardanti alcuni articoli delle NTO, finalizzate a consentire la sopraelevazione di fabbricati produttivi limitatamente ad uno specifico ambito territoriale destinato alle attività produttive (ZTIO n.4.1 e 4.2), in coerenza con il PAT, la destinazione d'uso ammessa è esclusivamente "magazzini e depositi automatizzati/robotizzati". La variante non incrementa la quantità di consumo di suolo e non aumenta la superficie impermeabilizzata.

La mancata trasformazione di aree verdi/agricole ha impatti positivi sul mantenimento del valore ambientale del suolo, del suo ruolo ecosistemico e delle funzioni dal suolo supportate quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

Infatti l'impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo indotta da nuova edificazione determina l'eliminazione della quasi totalità delle funzioni sopra elencate (e riconosciute dalla

Strategia Tematica Europea sul Suolo COM/232/2006), che costituiscono veri e propri servizi per la collettività e l'ambiente (servizi ecosistemici) eventualmente ripristinabili a costi non sostenibili. Per cui, visti i contenuti, in merito al consumo di suolo, si concorda con la valutazione riportata dal RAP di "non ci si debbano attendere impatti negativi significativi rispetto alle condizioni dello status quo".

Visto

Il Responsabile dell'U.O.

Dr.ssa Elena Dell'Andrea



Il Referente dell'istruttoria
Ing. Anna Matuozzo

